

Gazzetta ufficiale

L 140

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
27 maggio 2013

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria** 1

- ★ **Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro** 11

Prezzo: 3 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 472/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo a partire dal 2007 ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha determinato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione e al suo interno.
- (2) L'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato

livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

- (3) È opportuno che il diritto dell'Unione preveda la piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell'Unione stabilito dal TFUE e le condizioni politiche cui è eventualmente soggetta l'assistenza finanziaria. L'integrazione economica e finanziaria di tutti gli Stati membri, in particolare di quelli la cui moneta è l'euro, impone una sorveglianza più rigorosa per prevenire che uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria contagi il resto della zona euro e più in generale l'Unione.
- (4) È opportuno che l'intensità della sorveglianza economica e di bilancio sia commisurata e proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose. Qualsiasi programma di aggiustamento macroeconomico dovrebbe tener conto del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.
- (5) Uno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe essere soggetto a una sorveglianza rafforzata a norma del presente regolamento se è colpito, o rischia di essere colpito, da gravi difficoltà finanziarie, al fine di garantire un rapido ritorno alla normalità e di proteggere gli altri Stati membri della zona euro da potenziali ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe essere proporzionata alla gravità dei problemi e adeguata di conseguenza. Essa dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo ravvicinato la situazione economica, fiscale e

⁽¹⁾ GU C 141 del 17.5.2012, pag. 7.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2013.

finanziaria e la presentazione di relazioni periodiche alla commissione competente del Parlamento europeo e al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. I medesimi meccanismi di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale da uno o diversi altri Stati membri o paesi terzi, mediante il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) o un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale il Fondo monetario internazionale (FMI).

- (6) Lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata dovrebbe inoltre adottare misure volte ad affrontare le cause o potenziali cause delle proprie difficoltà. A tal fine dovrebbero essere prese in considerazione tutte le raccomandazioni ad esso rivolte nella procedura per i disavanzi eccessivi o nella procedura per gli eccessivi squilibri macroeconomici.
- (7) È opportuno rafforzare decisamente la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico. A causa della portata generale di quest'ultimo, è opportuno sospendere o eventualmente snellire gli altri procedimenti di sorveglianza economica e di bilancio per la sua durata, onde assicurare una sorveglianza coerente delle politiche economiche ed evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione. Tuttavia, al momento di elaborare il programma di aggiustamento macroeconomico, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le raccomandazioni rivolte allo Stato membro nella procedura per i disavanzi eccessivi o nella procedura per gli eccessivi squilibri macroeconomici.
- (8) La sfida posta dalla frode ed evasione fiscale si è aggravata considerevolmente. La globalizzazione dell'economia, gli sviluppi tecnologici, l'internazionalizzazione della frode e la conseguente interdipendenza degli Stati membri evidenziano i limiti di approcci rigorosamente nazionali e rafforzano la necessità di un'azione comune.
- (9) I problemi presentati dalla frode ed evasione fiscale negli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico dovrebbero essere affrontati migliorando la riscossione di imposte in detti Stati membri e rafforzando la cooperazione fra le amministrazioni erariali nell'Unione e negli Stati terzi.
- (10) È opportuno stabilire norme atte a rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e ad assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità. Il

parlamento di uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico o a sorveglianza rafforzata dovrebbe essere tenuto informato conformemente alle norme e alla prassi nazionali.

- (11) Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali e le organizzazioni della società civile nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di assistenza finanziaria conformemente alle norme e alla prassi nazionali.
- (12) Prima che sia adottata una decisione del Consiglio relativa a un programma di aggiustamento macroeconomico a norma del presente regolamento, gli organi competenti del MES e del FESF dovrebbero avere l'opportunità di discutere dell'esito di negoziati fra la Commissione — che agisce per conto del MES o del FESF, in collegamento con la Banca centrale europea (BCE) e, se del caso, con l'FMI — e lo Stato membro beneficiario in merito alle possibili condizioni strategiche accluse al programma di assistenza finanziaria di detto Stato membro. I memorandum d'intesa che definiscono in dettaglio le condizioni alle quali è concessa l'assistenza finanziaria devono essere adottati conformemente al trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità e all'accordo quadro del FESF.
- (13) Salvo ove diversamente stabilito, i riferimenti all'assistenza finanziaria nel presente regolamento dovrebbero includere anche il sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale e i crediti per la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie.
- (14) La decisione della Commissione di sottoporre a sorveglianza rafforzata uno Stato membro a norma del presente regolamento dovrebbe essere presa in stretta cooperazione con il CEF, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (denominate collettivamente «AEV») e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁴⁾. La Commissione dovrebbe cooperare con il CEF anche al momento di decidere se prorogare la sorveglianza rafforzata.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

- (15) A seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato o, se del caso, a motivo di situazioni economiche eccezionali, la Commissione può raccomandare di ridurre o cancellare eventuali depositi fruttiferi in essere, depositi non fruttiferi in essere o ammende imposti dal Consiglio nell'ambito della parte preventiva o correttiva del patto di stabilità e crescita nei confronti di uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico.
- (16) L'accesso alle informazioni sui lavori preparatori intrapresi prima dell'adozione di una raccomandazione a norma del presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾.
- (17) Qualora una decisione sia adottata a norma del presente regolamento nei confronti di uno Stato membro che non rispetta gli obblighi previsti nel suo programma di aggiustamento macroeconomico e gli eventi e le analisi dimostrano chiaramente la necessità di un meccanismo che assicuri il rispetto degli obblighi nei confronti dei suoi creditori e la stabilizzazione della sua situazione economica e finanziaria, la Commissione è invitata a formulare proposte volte all'adozione di un siffatto meccanismo.
- (18) È opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare raccomandazioni sull'adozione di misure correttive a carattere precauzionale e sulla predisposizione di un programma di aggiustamento macroeconomico, il potere di approvare i programmi di aggiustamento macroeconomico, il potere di adottare decisioni sulle principali condizioni che il MES o il FESF progettano di inserire a titolo precauzionale fra quelle richieste per la concessione dell'assistenza finanziaria, per i crediti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o per ogni strumento finanziario concordato nell'ambito del MES e il potere di raccomandare l'adozione di misure correttive agli Stati membri nell'ambito della sorveglianza post-programma. Tali poteri rivestono particolare rilevanza per la politica di coordinamento economico degli Stati membri che, a norma dell'articolo 121 TFUE, deve svolgersi nell'ambito del Consiglio.
- a) si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria o la sostenibilità delle loro finanze pubbliche, con potenziali ripercussioni negative su altri Stati membri nella zona euro, o
- b) richiedono o ricevono assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), dal fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) o da altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti quali il Fondo monetario internazionale (FMI).
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche.
3. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.
4. Nell'applicare il presente regolamento il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri rispettano appieno l'articolo 152 TFUE. Nell'applicazione del presente regolamento e delle raccomandazioni adottate a norma dello stesso, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri tengono in conto le norme e la prassi nazionali e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, l'applicazione del presente regolamento e di tali raccomandazioni non pregiudica il diritto di negoziare, concludere e far rispettare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive conformemente al diritto nazionale.

Articolo 2

Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata

1. La Commissione può decidere di sottoporre a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria, con probabili ripercussioni negative su altri Stati membri nella zona euro.

Nel valutare se uno Stato membro rischi di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria, la Commissione utilizza parametri quali il meccanismo di allerta istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ⁽²⁾, o, se disponibile, il più recente esame approfondito. La Commissione procede altresì a una valutazione completa, tenendo conto, in particolare, delle condizioni di credito praticate allo Stato membro in questione, del piano di rimborso dei suoi obblighi debitori, della solidità del suo bilancio, della sostenibilità a lungo termine delle sue finanze pubbliche, della rilevanza del suo carico debitorio e del rischio che gravi tensioni nel suo settore finanziario o nella sua situazione di bilancio si ripercuotano sul settore finanziario di altri Stati membri.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa le disposizioni volte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro nel caso in cui tali Stati membri:

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

Allo Stato membro interessato è data l'opportunità di pronunciarsi prima che la Commissione adotti la propria decisione di sottoporre a sorveglianza rafforzata detto Stato membro. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata a detto Stato membro.

2. Nel caso in cui la Commissione decida di sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata a norma del paragrafo 1, informa debitamente lo Stato membro interessato dei risultati della valutazione e ne dà formale comunicazione alla Banca centrale europea (BCE) nella sua veste di autorità di vigilanza, alle AEV interessate e, di conseguenza, al CERS.

3. Se uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES, dal FESF o da un'altra istituzione finanziaria pertinente, quale l'FMI, la Commissione sottopone a sorveglianza rafforzata detto Stato membro.

La Commissione rende pubblica ogni decisione presa a norma del paragrafo 1 e del presente paragrafo.

4. Il paragrafo 3 non si applica a uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all'adozione di nuove misure politiche da parte di detto Stato membro, sempre che tale linea di credito non sia utilizzata.

5. La Commissione pubblica a fini informativi un elenco degli strumenti che forniscono l'assistenza finanziaria precauzionale di cui al paragrafo 3 e lo aggiorna onde tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario del MESF, del MES, del FESF o di un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente.

Articolo 3

Sorveglianza rafforzata

1. Uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotta, previa consultazione e in collaborazione con la Commissione e d'intesa con la BCE, le AEV, il CERS ed eventualmente l'FMI, misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà. Nel far ciò lo Stato membro tiene conto di ogni raccomandazione indirizzatagli ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché

della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ⁽²⁾, o del regolamento (UE) n. 1176/2011 relative, tra l'altro, ai suoi programmi di riforma e piani di stabilità nazionali.

La Commissione informa delle misure di cui al primo comma la commissione competente del Parlamento europeo, il CEF, il Gruppo di lavoro «Eurogruppo» e, se del caso, in base alla prassi nazionali, il parlamento dello Stato membro interessato.

2. Il più attento monitoraggio della situazione finanziaria di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro ⁽³⁾, si applica a uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata, a prescindere dall'esistenza di un disavanzo eccessivo in tale Stato membro. La relazione redatta a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento è presentata a cadenza trimestrale.

3. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafo 1:

- a) comunica alla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza e, se del caso, alle AEV competenti, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'evoluzione del proprio sistema finanziario, che comprendono l'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera b) del presente paragrafo;
- b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS;
- c) deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore finanziario nell'ambito di una valutazione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti;

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

⁽³⁾ Cfr. la pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.

Sulla base dell'analisi dei risultati delle prove da stress e delle analisi di sensibilità di cui alla lettera a) del primo comma, e tenuto conto delle conclusioni della valutazione dei pertinenti indicatori del quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici, stabiliti nel regolamento (UE) n. 1176/2011, la BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, e le competenti AEV predispongono, in collaborazione con il CERS, una valutazione delle potenziali vulnerabilità del sistema finanziario e la trasmettono alla Commissione con la frequenza indicata da quest'ultima, e alla BCE.

4. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafo 3:

a) comunica alla Commissione, alla BCE, e, se del caso, alle competenti AEV, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'andamento del proprio sistema finanziario, comprendenti un'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità, eseguite a norma della lettera b);

b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la capacità di resistenza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE, d'intesa con le competenti AEV e con il CERS, e condivide i risultati dettagliati con tali autorità;

c) deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nell'ambito di una valutazione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua capacità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti;

d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici conformemente al regolamento (UE) n. 1176/2011.

La Commissione, la BCE e le competenti AEV considerano come riservati tutti i dati disaggregati loro comunicati.

5. La Commissione, d'intesa con la Banca centrale europea e con le AEV pertinenti e, se del caso, con l'FMI, effettua missioni

di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata per verificare i progressi realizzati da detto Stato membro nell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Ogni trimestre la Commissione comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo e al CEF. In tale valutazione essa esamina in particolare se siano necessarie ulteriori misure.

Le missioni di verifica di cui al primo comma sostituiscono i controlli in loco previsti dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97.

6. Nella preparazione della valutazione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto dei risultati di ogni esame approfondito ai sensi del regolamento (UE) n. 1176/2011, compresa la valutazione degli effetti di ricaduta delle politiche economiche nazionali sullo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

7. Se, sulla base delle missioni di verifica di cui al paragrafo 5, la Commissione giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione economica e finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro o dei suoi Stati membri, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di adottare misure correttive precauzionali o di predisporre un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico.

Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche le sue raccomandazioni.

8. Se una raccomandazione di cui al paragrafo 7 è resa pubblica:

a) la commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni;

b) il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni;

c) il Consiglio informa tempestivamente la commissione competente del Parlamento europeo circa i contenuti della raccomandazione.

9. Nel corso del processo di sorveglianza rafforzata, la commissione competente del Parlamento europeo e il parlamento dello Stato membro interessato possono invitare rappresentanti della Commissione, della BCE e dell'FMI a partecipare a un dialogo economico.

Articolo 4

Relazioni nel caso di sostegno finanziario per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie

Gli Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata o a un programma di aggiustamento macroeconomico che ricevano un sostegno finanziario per la ricapitalizzazione delle proprie istituzioni finanziarie inviano con cadenza semestrale una relazione al CEF sulle condizioni imposte a tali istituzioni finanziarie, incluse le condizioni relative alle retribuzioni dei dirigenti. La relazione inviata da tali Stati membri indica anche le condizioni alle quali è fornito il credito all'economia reale.

Articolo 5

Informazione in merito alle richieste di assistenza finanziaria previste

Uno Stato membro che intende richiedere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MES, dal FESF o da un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale l'FMI, informa immediatamente delle proprie intenzioni il presidente del gruppo di lavoro «Eurogruppo», il commissario per gli affari economici e monetari e il Presidente della BCE.

Dopo aver ricevuto una valutazione della Commissione, il gruppo di lavoro «Eurogruppo» svolge un dibattito sulla richiesta in corso, per esaminare, tra l'altro, le possibilità offerte dai vigenti strumenti finanziari dell'Unione o della zona euro prima che lo Stato membro interessato si rivolga a potenziali prestatori.

Uno Stato membro che intende richiedere l'assistenza finanziaria del MESF informa immediatamente delle proprie intenzioni il presidente del CEF, il commissario per gli affari economici e monetari e il presidente della BCE.

Articolo 6

Valutazione della sostenibilità del debito pubblico

Qualora uno Stato membro richieda l'assistenza finanziaria del MESF, del MES o del FESF, la Commissione valuta, d'intesa con la BCE e, ove possibile, con l'FMI, la sostenibilità del debito pubblico di detto Stato membro e le sue necessità di finanziamento effettive o potenziali. La Commissione trasmette tale valutazione al Gruppo di lavoro «Eurogruppo», qualora l'assistenza finanziaria debba essere concessa a carico del MES o del FESF, e al CEF qualora debba essere concessa a carico dell'EFSM.

La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa sullo scenario macroeconomico più probabile o su uno scenario più prudente e su previsioni di bilancio realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, e tiene debitamente conto dei risultati della relazione di cui alla lettera a) dell'articolo 3, paragrafo 3, nonché di ogni attività di vigilanza esercitata ai sensi della lettera b) dell'articolo 3, paragrafo 3. La Commissione valuta inoltre l'impatto di shock macroeconomici e finanziari e di ripercussioni negative sulla sostenibilità del debito pubblico.

La Commissione rende pubblico lo scenario macroeconomico, compreso lo scenario di crescita, i parametri sottesi alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica.

Articolo 7

Programma di aggiustamento macroeconomico

1. Qualora uno Stato membro richieda assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES, dal FESF o dall'FMI, esso elabora di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico integrativo e sostitutivo dei programmi di partenariato economico a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 che comprenda obiettivi annuali di bilancio.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro e punta a ristabilire rapidamente una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità dello Stato membro interessato di autofinanziarsi sui mercati finanziari.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico di cui all'articolo 6, che va aggiornato per tener conto dell'impatto dei progetti di misure correttive negoziate con lo Stato membro interessato, e tiene debitamente conto di ogni raccomandazione rivolta a detto Stato membro a norma degli articoli 121, 126, 136 o 148 TFUE e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le misure necessarie.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico rispetta pienamente l'articolo 152 TFUE e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione informa verbalmente il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento macroeconomico predisposto dallo Stato membro che richiede assistenza finanziaria a norma del paragrafo 1.

La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente conforme al programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio.

3. Al fine di evitare una duplicazione degli obblighi informativi, la Commissione deve garantire la coerenza del processo di sorveglianza economica e di bilancio nei confronti di uno Stato membro e che è sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico.

4. La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, segue i progressi realizzati da uno Stato membro nell'attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

La Commissione informa ogni tre mesi il CEFin merito a tali progressi. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione e con la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che esse giudicano necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

La Commissione informa oralmente il presidente e i vice presidenti della competente Commissione del Parlamento europeo in merito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.

5. La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di tenere debitamente conto, tra l'altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla

luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma.

6. Lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione, considera se adottare tutte le misure necessarie a incoraggiare gli investitori privati a mantenere volontariamente la loro esposizione complessiva.

7. Qualora il monitoraggio di cui al paragrafo 4 metta in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi di politica economica previsti dal suo programma. Nella proposta la Commissione valuta espressamente se tali scostamenti significativi siano dovuti a cause che esulano dal controllo dello Stato membro in questione.

Gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

Se viene adottata una decisione a norma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE ed eventualmente con l'FMI, adotta misure volte a stabilizzare i mercati e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario.

8. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell'attuare il programma chiede assistenza tecnica alla Commissione, che può formare a tale scopo gruppi di esperti composti da membri provenienti da altri Stati membri e altre istituzioni dell'Unione o da istituzioni internazionali pertinenti. Gli obiettivi e i mezzi dell'assistenza tecnica sono esplicitamente indicati nelle versioni aggiornate del programma di aggiustamento macroeconomico e si concentrano sull'area dove sono state identificate le esigenze più acute. L'assistenza tecnica può comprendere la nomina di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consigliare le autorità in merito all'attuazione del programma.

Il programma di aggiustamento macroeconomico, con l'indicazione dei suoi obiettivi e della prevista distribuzione degli sforzi di aggiustamento, è reso pubblico.

Al programma di aggiustamento macroeconomico sono allegate le conclusioni della valutazione di sostenibilità del debito pubblico.

9. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico procede a un audit completo delle proprie finanze pubbliche, allo scopo, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità.

10. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico.

11. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell'attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

12. Il presente articolo non si applica agli strumenti per la fornitura di assistenza finanziaria a titolo precauzionale, ai prestiti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o a qualunque nuovo strumento finanziario del MES, per il quale le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento macroeconomico.

La Commissione predisporre a fini informativi un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui al primo comma e lo aggiorna per tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario del MES.

In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES o il FESF prevedono di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione sancite dai trattati.

La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente coerente con tale decisione del Consiglio.

Articolo 8

Coinvolgimento delle parti sociali e della società civile

Nella preparazione dei suoi progetti dei programmi di aggiustamento macroeconomico, uno Stato membro consulta le parti sociali e le organizzazioni della società civile interessate al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito ai relativi contenuti.

Articolo 9

Misure di salvaguardia delle entrate fiscali

Ove necessario, uno Stato membro adotta, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE e, se del caso, l'FMI, misure volte a rafforzare l'efficienza e l'efficacia della riscossione tributaria e della lotta contro la frode e l'evasione, al fine di incrementare le proprie entrate fiscali.

Articolo 10

Coerenza con il Patto di stabilità e crescita

1. Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico e alle relative modifiche previste all'articolo 7 del presente regolamento, è esonerato dal presentare il suo programma di stabilità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97, e integra il contenuto di tale programma di stabilità nel suo programma di aggiustamento macroeconomico.

2. Qualora uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico sia anche soggetto a una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o a una decisione di intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE per la correzione di un disavanzo eccessivo:

- a) è esonerato dal presentare, ove appropriato, le relazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, e dall'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97;
- b) gli obiettivi di bilancio annuali di ogni programma di aggiustamento macroeconomico sono integrati nella raccomandazione o nella decisione di intimazione a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 e, qualora lo Stato membro interessato sia oggetto di una decisione di intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, le misure volte al conseguimento di tali obiettivi nel programma di aggiustamento macroeconomico sono integrate nella decisione di intimazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97;
- c) riguardo all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento è esonerato dalla sorveglianza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e dall'attività di monitoraggio che accompagna tutte le decisioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.

*Articolo 11***Coerenza con il regolamento (UE) n. 1176/2011**

Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, il regolamento (UE) n. 1176/2011 non gli si applica per la durata di tale programma, salvo se gli indicatori del quadro di valutazione stabilito nel regolamento (UE) n. 1176/2011 sono incorporati nel monitoraggio di tale programma.

*Articolo 12***Coerenza con il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche**

Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, è esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per la durata di tale programma.

*Articolo 13***Coerenza con il regolamento (UE) n. 473/2013**

Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, il regolamento (UE) n. 473/2013 non gli si applica per la durata di tale programma, ad eccezione degli articoli da 1 a 5 e da 13 a 18 di tale regolamento.

*Articolo 14***Sorveglianza post-programma**

1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza post-programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati membri, dal MESF, dal MES o dal FESF. Qualora esista un rischio perdurante per la stabilità finanziaria o per la sostenibilità di bilancio dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-programma. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.

2. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma rispetta gli obblighi previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e fornisce le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.

3. La Commissione effettua, d'intesa con la BCE, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma allo scopo di valutarne la situazione

economica, fiscale e finanziaria. Con cadenza semestrale essa comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e ai parlamenti degli Stati membri interessati e valuta in particolare se siano necessarie misure correttive.

La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conseguiti nell'ambito della sorveglianza post-programma.

4. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può raccomandare a uno Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma di adottare misure correttive. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.

5. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sul monitoraggio post-programma.

*Articolo 15***Votazione in seno al Consiglio**

Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui al presente regolamento e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma s'intende quella calcolata conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), TFUE.

*Articolo 16***Applicazione agli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria**

Gli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria il 30 maggio 2013 sono soggetti al presente regolamento a decorrere da tale data.

*Articolo 17***Disposizioni transitorie**

In deroga all'articolo 14 gli Stati membri già soggetti a sorveglianza post-programma il 30 maggio 2013 sono sottoposti alle norme, alle condizioni e alle procedure valide per la sorveglianza post-programma applicabili all'assistenza finanziaria di cui beneficiano.

*Articolo 18***Informazione del Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo può invitare rappresentanti del Consiglio e della Commissione ad avviare un dialogo sull'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 19***Relazioni**

Entro il 1° gennaio 2014 e, successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione pubblica tale relazione.

Le relazioni di cui al primo comma valutano tra l'altro:

- a) l'efficacia del presente regolamento;
- b) i progressi conseguiti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza sostenuta dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE;
- c) il contributo del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
L. CREIGHTON

REGOLAMENTO (UE) N. 473/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche una questione di interesse comune, che le loro politiche di bilancio siano guidate dalla necessità di finanze pubbliche sane e che le loro politiche economiche non rischino di compromettere il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria.
- (2) Il Patto di stabilità e crescita (PSC) è volto a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione e stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi. Esso si fonda sull'obiettivo della solidità delle finanze pubbliche in quanto strumento atto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria e, quindi, a sostenere il conseguimento delle finalità dell'Unione in materia di crescita sostenibile e occupazione. Il PSC comprende il sistema di sorveglianza multilaterale di cui al regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della

sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽³⁾, e la procedura volta a evitare disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, ulteriormente precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ⁽⁴⁾. Il PSC è stato ulteriormente rafforzato dal regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio ⁽⁶⁾. Il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ⁽⁷⁾, ha aggiunto un sistema di meccanismi di esecuzione effettivi, preventivi e gradualmente mediante l'imposizione di sanzioni nei confronti degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

- (3) Il consolidamento del PSC ha potenziato gli orientamenti forniti agli Stati membri relativi alla prudenza nella definizione delle politiche fiscali e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, ha rafforzato le sanzioni e il carattere automatico della relativa applicazione in caso di mancata osservanza di una politica fiscale prudente, al fine di evitare disavanzi pubblici eccessivi. Si tratta di disposizioni che hanno reso il quadro più completo.
- (4) Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il semestre europeo, quale istituito nell'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97, fornisce un quadro per il coordinamento della politica economica. Il semestre europeo comprende l'elaborazione, e la vigilanza sull'attuazione, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (indirizzi di massima per le politiche economiche), conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE; l'elaborazione e la verifica dell'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, TFUE (orientamenti in materia di occupazione); la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità o dei programmi di convergenza degli Stati membri, ai sensi di detto regolamento; la presentazione e la valutazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri a supporto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, definiti in linea con gli indirizzi economici di

⁽¹⁾ GU C 141 del 17.5.2012, pag. 7.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2013.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

massima, con gli orientamenti in materia di occupazione e le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione (l'analisi annuale della crescita) e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza; nonché la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ⁽¹⁾. Se del caso è opportuno tenere in considerazione anche i pareri emessi nel contesto dei programmi di partenariato economico quali definiti dal presente regolamento.

- (5) Al fine di consentire all'Unione di uscire rafforzata dalla crisi, sia a livello interno che sul piano internazionale, attraverso la promozione della competitività, della produttività, del potenziale di crescita, della coesione sociale e della convergenza economica, nelle conclusioni del 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato una nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che contiene anche obiettivi in materia di povertà, istruzione, innovazione e ambiente.
- (6) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, il TFUE consente l'adozione nella zona euro di misure specifiche che vanno oltre le disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri in modo da rafforzare il coordinamento e la sorveglianza sulla disciplina di bilancio degli Stati membri stessi. Il coordinamento e la sorveglianza così rafforzati dovrebbero essere accompagnati, se del caso, da una congrua partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Laddove appropriato e necessario, è opportuno fare attivamente ricorso alle misure specifiche di cui all'articolo 136 TFUE.
- (7) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere pienamente conforme all'articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare la prassi e i sistemi nazionali vigenti in materia di determinazione delle retribuzioni. Il presente regolamento tiene conto dell'articolo 28 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea e, di conseguenza, non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi ovvero di intraprendere azioni collettive conformemente al diritto e alla prassi nazionali.
- (8) L'articolo 9 TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione debba tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

- (9) La sorveglianza e il coordinamento gradualmente rafforzati, secondo quanto previsto dal presente regolamento, completeranno ulteriormente il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, integreranno le disposizioni vigenti del PSC e potenzieranno la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Una procedura di monitoraggio gradualmente rafforzata dovrebbe contribuire al conseguimento di risultati economici e di bilancio migliori, alla solidità macrofinanziaria e alla convergenza economica, a beneficio di tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Nell'ambito di tale procedura gradualmente rafforzata, un monitoraggio più rigoroso è particolarmente importante per gli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi.
- (10) Previsioni macroeconomiche e di bilancio tendenziose e inattendibili possono compromettere notevolmente l'efficacia della programmazione finanziaria e, di conseguenza, minare l'impegno finalizzato alla disciplina di bilancio. Per ottenere previsioni macroeconomiche imparziali e realistiche si può fare riferimento a enti indipendenti o a enti dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio di uno Stato membro che, in virtù di apposite disposizioni di legge nazionali, godono di un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità. Le previsioni così ottenute dovrebbero essere utilizzate per l'intera procedura di bilancio.
- (11) Nella fase di programmazione si assicura al meglio la solidità dei conti pubblici e gli errori rilevanti dovrebbero essere individuati il più precocemente possibile. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare non solo della definizione di principi guida e obiettivi di bilancio, ma anche di un monitoraggio sincronizzato delle rispettive politiche di bilancio.
- (12) L'istituzione di un calendario di bilancio comune per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe portare a una migliore sincronizzazione delle principali fasi di elaborazione dei bilanci nazionali contribuendo quindi all'efficacia del PSC e del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Essa dovrebbe portare a un rafforzamento delle sinergie grazie a un più facile coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro nonché alla certezza che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate nella procedura di bilancio degli Stati membri. Tale procedura dovrebbe essere coerente con il quadro di coordinamento delle politiche economiche nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che comprende, in particolare, le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo. Le politiche di bilancio degli Stati membri dovrebbero essere coerenti con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, se del caso, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che comprende anche la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011, e con i pareri sui programmi di partenariato economico quali istituiti dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

- (13) Come prima fase di tale calendario di bilancio comune, gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici i rispettivi programmi di bilancio nazionali a medio termine e, contestualmente, i loro programmi di stabilità preferibilmente entro il 15 aprile e comunque non oltre il 30 aprile. Detti programmi di bilancio dovrebbero contenere indicazioni sul come le riforme e le misure previste possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali fissati nell'ambito della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Il piano di bilancio nazionale a medio termine e il programma di stabilità possono essere lo stesso documento.
- (14) Una scadenza importante di detto calendario di bilancio comune dovrebbe essere la pubblicazione del progetto di bilancio dell'amministrazione centrale entro il 15 ottobre. Poiché l'osservanza delle norme del PSC deve essere assicurata a livello di amministrazioni pubbliche e il conseguimento degli obiettivi di bilancio richiede una formazione del bilancio coerente in tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, la pubblicazione del progetto di bilancio dell'amministrazione centrale dovrebbe essere affiancata dalla pubblicazione dei principali parametri utilizzati nei progetti di bilancio di tutti gli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche. Tali parametri dovrebbero in particolare comprendere i risultati di bilancio previsti degli altri sottosettori, le principali ipotesi alla base delle proiezioni e i motivi dei cambiamenti previsti rispetto alle ipotesi del programma di stabilità.
- (15) Il calendario di bilancio comune prevede inoltre che il bilancio sia adottato o definito ogni anno entro il 31 dicembre insieme ai principali parametri di bilancio aggiornati degli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche. Affinché l'amministrazione possa comunque assolvere i compiti essenziali che le competono, è opportuno disporre di procedure di bilancio reversibili per i casi in cui, per ragioni oggettive che esulano dal controllo dell'amministrazione, il bilancio non sia adottato entro il 31 dicembre. Tra le soluzioni in tal senso potrebbe figurare l'esecuzione del progetto di bilancio messo a punto dall'amministrazione, del bilancio approvato dell'esercizio precedente o di misure specifiche approvate dal parlamento.
- (16) Ai fini di un miglior coordinamento della programmazione delle rispettive emissioni di debito nazionale, è opportuno che gli Stati membri riferiscano preventivamente all'Eurogruppo e alla Commissione in merito ai rispettivi piani di emissione di debito pubblico.
- (17) Il rispetto di un quadro di bilancio regolamentato efficace può svolgere un ruolo importante nel sostenere politiche finanziarie solide e sostenibili. La direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ⁽¹⁾, ha stabilito che il monitoraggio del rispetto delle regole di bilancio
- numeriche specifiche per paese debba essere supportato a livello nazionale da organismi indipendenti o da organismi dotati di autonomia funzionale. È importante notare che, alla luce dell'eterogeneità delle soluzioni esistenti e possibili in tal senso, pur non essendo la scelta migliore, è opportuno permettere la coesistenza di più organismi indipendenti incaricati di monitorare il rispetto di tali regole, a condizione che le responsabilità siano chiaramente ripartite e che non vi siano sovrapposizioni per quanto concerne la competenza relativa a specifici aspetti del controllo. È opportuno evitare un'eccessiva frammentazione istituzionale delle funzioni di monitoraggio. Ai fini di un efficace assolvimento del mandato gli organismi preposti al monitoraggio dovrebbero godere di un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità in virtù di apposite disposizioni di legge nazionali. Detti organismi dovrebbero essere concepiti tenendo conto dell'assetto istituzionale esistente e della struttura amministrativa dello Stato membro interessato. In particolare, dovrebbe essere possibile dotare di autonomia funzionale un'apposita entità di un'istituzione esistente, a condizione che tale entità sia concepita per svolgere specifiche funzioni di controllo, sia soggetta a un regime giuridico distinto e rispetti gli altri principi di cui al presente considerando.
- (18) Il presente regolamento non impone agli Stati membri requisiti od obblighi aggiuntivi rispetto alle regole di bilancio numeriche specifiche per paese. La disponibilità di solide regole di bilancio numeriche specifiche per paese in linea con gli obiettivi di bilancio a livello di Unione e soggette al monitoraggio di organismi indipendenti rappresenta una pietra miliare del quadro rafforzato dell'Unione per la sorveglianza dei bilanci. Le norme che detti organismi indipendenti devono rispettare, e le loro specifiche funzioni, sono stabilite nel presente regolamento.
- (19) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono particolarmente soggetti agli effetti di ricaduta delle politiche di bilancio di ogni altro Stato membro. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero consultare la Commissione e ogni altro Stato membro prima di varare programmi di riforme sostanziali della politica di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in modo da consentire una valutazione dell'eventuale impatto sull'intera zona euro. Essi dovrebbero anche considerare i documenti programmatici di bilancio una questione di interesse comune e trasmetterli alla Commissione a fini di monitoraggio prima che assumano carattere vincolante. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe proporre orientamenti sotto forma di un quadro armonizzato per specificare il contenuto dei documenti programmatici di bilancio.
- (20) Nei casi eccezionali in cui, previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione riscontra nel progetto di documento programmatico di bilancio un'inosservanza particolarmente grave degli obblighi di politica finanziaria definiti nel PSC, essa dovrebbe richiedere, nel parere sul progetto di documento programmatico di bilancio, la presentazione di un progetto riveduto di documento programmatico di bilancio conformemente

(¹) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

al presente regolamento. Ciò avverrà, in particolare, nei casi in cui l'esecuzione del progetto di documento programmatico rischi di compromettere la stabilità finanziaria dello Stato membro interessato o il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea, ovvero comporti una violazione grave e manifesta delle raccomandazioni adottate dal Consiglio ai sensi del PSC.

- (21) Il parere della Commissione sul progetto di documento programmatico di bilancio dovrebbe essere adottato il più rapidamente possibile e comunque non oltre la fine di novembre, tenendo conto, per quanto possibile, della tempistica e delle procedure parlamentari nazionali specifiche applicabili al bilancio, per far sì che gli indirizzi dell'Unione in materia di bilancio possano essere adeguatamente integrati nell'elaborazione dei bilanci nazionali. In particolare, il parere dovrebbe comprendere una valutazione del seguito che i programmi di bilancio danno alle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo nel settore dei bilanci. Su richiesta del parlamento dello Stato membro interessato o del Parlamento europeo, la Commissione dovrebbe essere in condizione di presentare il suo parere al parlamento che ne fa richiesta, previa pubblicazione del parere stesso. Gli Stati membri sono invitati a tener conto nei loro processi di adozione della legge di bilancio, del parere della Commissione sui loro progetti di documenti programmatici di bilancio.
- (22) La misura in cui tale parere è tenuto in considerazione nella legge di bilancio di uno Stato membro dovrebbe far parte della valutazione, se sono rispettate le condizioni, e quindi portare a una decisione circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato. In tal caso, il mancato seguito alle indicazioni impartite in via preliminare dalla Commissione dovrebbe essere considerato una circostanza aggravante.
- (23) Inoltre, in base a una valutazione globale dei progetti di documenti programmatici di bilancio a cura della Commissione, l'Eurogruppo dovrebbe esaminare la situazione e le prospettive di bilancio per la zona euro nel suo complesso.
- (24) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero essere soggetti a un monitoraggio più rigoroso al fine di garantire una correzione completa, sostenibile e tempestiva del disavanzo in questione. Il monitoraggio più rigoroso mediante obblighi di informazione aggiuntivi dovrebbe consentire di prevenire eventuali deviazioni dalle raccomandazioni del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo e porvi tempestivamente rimedio. Tale monitoraggio dovrebbe integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97. Detti obblighi di informazione aggiuntivi dovrebbero essere proporzionati alla fase della procedura cui lo Stato membro è sottoposto, conformemente all'articolo 126 TFUE. Come primo passo lo Stato membro in questione dovrebbero effettuare una

valutazione esaustiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, tenendo conto in particolare dei rischi finanziari associati alle passività potenziali che possono avere ripercussioni rilevanti sui bilanci pubblici.

- (25) Gli obblighi di informazione aggiuntivi per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che sono sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero consentire un miglior scambio di informazioni tra gli Stati membri interessati e la Commissione e, di conseguenza, l'identificazione dei rischi in relazione al rispetto, da parte di un determinato Stato membro, della scadenza fissata dal Consiglio per la correzione dei disavanzi in questione. In caso di individuazione di rischi in tal senso, la Commissione dovrebbe indirizzare una raccomandazione allo Stato membro in questione che stabilisca le misure appropriate da adottare entro un determinato periodo. Su richiesta, la Commissione dovrebbe presentare la sua raccomandazione al parlamento dello Stato membro in questione. L'osservanza della raccomandazione dovrebbe porre rapidamente rimedio alle situazioni che rischiano di compromettere la correzione del disavanzo eccessivo entro la scadenza stabilita.
- (26) La valutazione dell'osservanza della raccomandazione della Commissione dovrebbe essere parte della valutazione su base continuativa della Commissione in merito all'effettivo seguito dato per correggere un disavanzo eccessivo. Quando decide in merito all'efficacia dell'azione per correggere il disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrebbe altresì valutare se lo Stato membro ha dato seguito alla raccomandazione della Commissione, tenendo debitamente conto dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97.
- (27) Infatti, il regolamento (CE) n. 1467/97, che illustra nel dettaglio la procedura per i disavanzi eccessivi basata sull'articolo 126 TFUE, include elementi di flessibilità che consentono di tenere conto degli eventi economici sfavorevoli imprevisti. L'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento prevedono che se è stato dato seguito effettivo, rispettivamente, a una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o a una decisione di intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione della raccomandazione o della decisione di intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o una decisione d'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. La raccomandazione o la decisione di intimazione rivista, tenendo conto dei fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

- Il Consiglio dovrebbe valutare se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione o nella decisione di intimazione iniziale, si siano verificati eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o un a decisione di intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 prevede che, nell'applicazione del parametro di riferimento relativo all'adeguamento del rapporto debito/PIL, si tenga conto dell'influenza del ciclo sul ritmo di riduzione del debito. Pertanto, nessuno Stato membro può essere accusato di violazione del criterio sul debito stabilito all'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, unicamente a causa di condizioni congiunturali negative.
- (28) Inoltre, poiché le misure di bilancio potrebbero essere insufficienti ad assicurare una correzione duratura del disavanzo eccessivo, gli Stati membri la cui moneta è l'euro e sono sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbero presentare un programma di partenariato economico che illustri nel dettaglio le misure strategiche e le riforme strutturali necessarie per assicurare una correzione effettivamente duratura del disavanzo eccessivo sulla base del più recente aggiornamento del loro programma nazionale di riforma e del loro programma di stabilità di riferimento.
- (29) Inoltre, il rafforzamento della governance economica ha comportato un dialogo più ravvicinato con il Parlamento europeo. Pur riconoscendo che gli interlocutori del Parlamento europeo nell'ambito del dialogo sono le pertinenti istituzioni dell'Unione e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire agli Stati membri destinatari di raccomandazioni della Commissione o di pareri del Consiglio ai sensi del presente regolamento l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinioni. La partecipazione dei singoli Stati membri a tale scambio di opinioni avviene su base volontaria.
- (30) Al fine di specificare l'entità degli obblighi di informazione spettanti agli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo al contenuto e alla portata delle informazioni in questione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (31) Il potere di adottare pareri su programmi di partenariato economico, come stabilito dal presente regolamento, dovrebbe essere attribuito al Consiglio. Tali pareri sono infatti complementari alla procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, in base alla quale spetta al Consiglio decidere in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo e alle misure necessarie per porre fine a tale situazione.
- (32) Ricordando l'importanza di finanze pubbliche solide, di riforme strutturali e di investimenti mirati per la crescita sostenibile, i capi di Stato e di governo degli Stati membri hanno firmato un Patto per la crescita e l'occupazione il 29 giugno 2012, dimostrando la loro determinazione a stimolare una crescita favorevole alla creazione di posti di lavoro parallelamente all'impegno per la solidità delle finanze pubbliche. Il citato Patto contiene, in particolare, misure atte a sostenere il finanziamento dell'economia. Sono mobilitati 120 000 milioni di EUR (equivalenti a circa l'1 % del reddito nazionale lordo dell'Unione) per misure rapide a favore della crescita. Come raccomandato nell'analisi annuale della crescita 2012 e 2013, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per portare avanti il consolidamento di bilancio a un ritmo adeguato preservando nel contempo gli investimenti volti a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione.
- (33) La Commissione sta monitorando attentamente l'incidenza delle forti restrizioni di bilancio sulla spesa pubblica a favore della crescita e sugli investimenti pubblici. Il quadro di bilancio dell'Unione offre l'opportunità di equilibrare il riconoscimento della necessità di investimenti pubblici produttivi con gli obiettivi della disciplina di bilancio: nel pieno rispetto del PSC, le possibilità offerte dal quadro di bilancio esistente dell'Unione per equilibrare la necessità di investimenti pubblici produttivi con gli obiettivi della disciplina di bilancio potranno essere sfruttate nel braccio preventivo del patto stesso. La Commissione ha annunciato la sua intenzione di riferire in merito alla portata di possibili azioni entro i limiti del quadro di bilancio dell'Unione.
- (34) La risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 contenente le raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» e la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 dal titolo «Piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita» delineano rispettivamente la posizione del Parlamento europeo e della Commissione in merito al percorso necessario per raggiungere un'unione economica e monetaria più profonda e meglio integrata. In seguito alla relazione «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», nelle conclusioni del dicembre 2012 il Consiglio europeo ha espresso la propria opinione su una serie di questioni in vista di un ulteriore rafforzamento dell'Unione economica e monetaria,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro e di garanzia della coerenza dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica emanati nel contesto del PSC e del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:

- a) aggiungendo al semestre europeo, istituito dall'articolo 2 *bis* del regolamento (CE) n. 1466/97, un calendario di bilancio comune;
- b) integrando la procedura per la prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011;
- c) aggiungendo al sistema di sorveglianza multilaterale delle politiche di bilancio istituito dal regolamento (CE) n. 1466/97 disposizioni di monitoraggio supplementari intese a garantire che le raccomandazioni dell'Unione in materia di bilancio siano adeguatamente integrate nell'elaborazione dei bilanci nazionali;
- d) corredando la procedura di correzione del disavanzo eccessivo di uno Stato membro, istituita dall'articolo 126 TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97, di un monitoraggio più rigoroso delle politiche di bilancio degli Stati membri soggetti alla suddetta procedura, al fine di garantire la correzione tempestiva e duratura di un disavanzo eccessivo;
- e) garantendo la coerenza tra le politiche di bilancio e le misure nonché riforme intraprese nell'ambito della procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011 e, se del caso, nel contesto di un programma di partenariato economico di cui all'articolo 9.

2. L'applicazione del presente regolamento deve conformarsi pienamente all'articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento devono rispettare la prassi e i

sistemi nazionali vigenti in materia di determinazione delle retribuzioni. Conformemente all'articolo 28 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea, il presente regolamento non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi ovvero di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e della prassi nazionali.

3. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «enti indipendenti», enti strutturalmente indipendenti o dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro che, in virtù di apposite disposizioni di legge nazionali, godono di un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità comprendente:
 - i) un regime giuridico fondato su leggi, regolamenti o norme amministrative nazionali vincolanti;
 - ii) un divieto di seguire istruzioni da parte delle autorità di bilancio dello Stato membro interessato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato;
 - iii) la capacità di comunicare pubblicamente in maniera tempestiva;
 - iv) procedure di nomina dei membri in base alla loro esperienza e competenza;
 - v) risorse adeguate e opportuno accesso alle informazioni necessarie per l'assolvimento del loro mandato;
- b) «previsioni macroeconomiche indipendenti», le previsioni macroeconomiche elaborate o approvate da enti indipendenti;
- c) «quadro di bilancio a medio termine», quadro di bilancio a medio termine ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/85/UE;

d) «programma di stabilità», programma di stabilità quale definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97.

4) ove opportuno, i pareri sui programmi di partenariato economico di cui all'articolo 9.

Al fine di garantire la coerenza nelle previsioni macroeconomiche indipendenti di cui alla lettera b) del primo comma, gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/85/UE.

2. Si applica altresì al presente regolamento la definizione di «settore delle amministrazioni pubbliche» e dei «sottosettori del settore delle amministrazioni pubbliche» di cui all'allegato A, punto 2.70, del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽¹⁾.

3. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica l'articolo 9 TFUE.

CAPO II

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE

Articolo 3

Coerenza con il quadro di coordinamento delle politiche economiche

La procedura di bilancio degli Stati membri è coerente con:

- 1) il quadro di coordinamento delle politiche economiche nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che include, in particolare, le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo stesso;
- 2) le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC;
- 3) ove opportuno, le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, compresa la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011; e

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI DI BILANCIO

Articolo 4

Calendario comune di bilancio

1. Ogni anno, preferibilmente entro il 15 aprile e comunque non oltre il 30 aprile, gli Stati membri rendono pubblici, nel contesto del semestre europeo, i rispettivi programmi di bilancio nazionali a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine. Tali programmi comprendono almeno tutte le informazioni che devono essere fornite nei loro programmi di stabilità e sono presentati insieme ai programmi nazionali di riforma e ai programmi di stabilità. Detti programmi devono essere coerenti con il quadro di coordinamento delle politiche economiche nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che include, in particolare, le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del citato ciclo. Essi devono essere coerenti anche con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, se del caso, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, compresa la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011 e con i pareri sul programma di partenariato economico di cui all'articolo 9.

I programmi di bilancio nazionali a medio termine e i programmi nazionali di riforma indicano in che maniera le riforme e le misure esposte possono contribuire al conseguimento degli obiettivi e degli impegni nazionali fissati nel quadro della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Inoltre, i programmi di bilancio nazionali a medio termine o i programmi nazionali di riforma contengono indicazioni circa la redditività economica prevista per progetti di investimenti pubblici in settori diversi dalla difesa aventi un significativo impatto sul bilancio. Il piano di bilancio nazionale a medio termine e il programma di stabilità possono essere contenuti nel medesimo documento.

2. Ogni anno, entro il 15 ottobre, sono resi pubblici il progetto di bilancio dell'amministrazione centrale per l'anno successivo e i parametri principali dei progetti di bilancio di tutti gli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche.

3. Il bilancio per l'amministrazione centrale è adottato o stabilito e reso pubblico ogni anno entro il 31 dicembre unitamente ai parametri principali di bilancio aggiornati degli altri sottosettori dell'amministrazione pubblica. Gli Stati membri dispongono di procedure di bilancio reversibili da applicare nei casi in cui, per ragioni oggettive che esulano dal controllo dell'amministrazione, il bilancio non sia adottato o stabilito e reso pubblico entro il 31 dicembre.

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

4. I programmi di bilancio nazionali a medio termine e i progetti di bilancio di cui ai paragrafi 1 e 2 si basano su previsioni macroeconomiche indipendenti e indicano se le previsioni di bilancio sono state elaborate o approvate da un ente indipendente. Tali previsioni sono rese pubbliche insieme ai programmi di bilancio nazionale a medio termine e ai progetti di bilancio che sostengono.

Articolo 5

Enti indipendenti che monitorano l'osservanza delle regole di bilancio

1. Gli Stati membri dispongono di enti indipendenti incaricati di monitorare l'osservanza:

a) delle regole di bilancio numeriche che integrano nei processi di bilancio nazionali l'obiettivo di bilancio a medio termine fissato all'articolo 2 *bis* del regolamento (CE) n. 1466/97;

b) delle regole di bilancio numeriche di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/85/UE.

2. Gli enti in questione forniscono, ove opportuno, valutazioni pubbliche sulle regole di bilancio nazionali che contemplino i seguenti aspetti per quanto concerne, inter alia:

a) il verificarsi di circostanze che portano all'attivazione del meccanismo di correzione nei casi in cui si rilevi una deviazione significativa dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97;

b) la conformità del procedimento di correzione del bilancio alle norme e ai piani nazionali;

c) l'eventuale verificarsi o venir meno delle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, decimo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, che può portare a una deviazione temporanea dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine.

CAPO IV

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI BILANCIO DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 6

Prescrizioni in materia di monitoraggio

1. Ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo. Tale progetto di documento programmatico di bilancio deve essere coerente con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, ove applicabile, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, anche per quanto concerne la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011, e con i pareri sul programma di partenariato economico di cui all'articolo 9.

2. I progetti di documenti programmatici di bilancio di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici al momento della presentazione alla Commissione.

3. Il progetto di documento programmatico di bilancio contiene le seguenti informazioni per l'anno successivo:

a) l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, espresso in percentuale del prodotto interno lordo (PIL), ripartito per sottosettori delle amministrazioni pubbliche;

b) le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate, espresse in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche e le relative componenti principali, anche per quanto concerne gli investimenti fissi lordi;

c) gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in percentuali del PIL per le amministrazioni pubbliche e le relative componenti principali, tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica, al netto di misure discrezionali sul fronte delle entrate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97;

d) le informazioni pertinenti riguardanti le spese delle amministrazioni pubbliche per funzione, anche per quanto concerne l'istruzione, la sanità e l'impiego, nonché, ove possibile, le indicazioni sull'effetto distributivo previsto delle principali misure sul fronte delle spese e delle entrate;

- e) una descrizione e una quantificazione delle misure sul fronte delle spese e delle entrate da inserire nel progetto di bilancio per l'anno successivo per ogni sottosettore, al fine di colmare il divario tra gli obiettivi di cui alla lettera c) e le proiezioni a politiche invariate di cui alla lettera b);
- f) le principali ipotesi riguardanti le previsioni macroeconomiche indipendenti e gli importanti sviluppi economici rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio;
- g) un allegato contenente la metodologia, i modelli economici e le ipotesi, nonché ogni altro parametro pertinente alla base delle previsioni di bilancio e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica;
- h) indicazioni sulle modalità con cui le riforme e le misure contenute nel progetto di documento programmatico di bilancio, tra cui in particolare gli investimenti pubblici, danno seguito alle raccomandazioni in vigore rivolte allo Stato membro interessato conformemente agli articoli 121 e 148 TFUE e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

La descrizione di cui alla lettera e) del primo comma può essere meno dettagliata per le misure il cui impatto stimato sul bilancio è inferiore allo 0,1 % del PIL. Sarà dedicata un'attenzione particolare ed esplicita ai programmi di profonde riforme delle finanze pubbliche con potenziali ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

4. Se gli obiettivi di bilancio indicati nel progetto di documento programmatico di bilancio conformemente al paragrafo 3 o le proiezioni a politiche invariate si scostano da quelli previsti dal più recente programma di stabilità, le differenze sono debitamente motivate.

5. Il contenuto del documento programmatico di bilancio è specificato in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

Articolo 7

Valutazione del progetto di documento programmatico di bilancio

1. La Commissione adotta, il prima possibile e in ogni caso entro il 30 novembre, un parere sul documento programmatico di bilancio.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi eccezionali in cui, previa consultazione dello Stato membro interessato entro una settimana dalla presentazione del progetto di documento programmatico di bilancio, la Commissione riscontri un'inosservanza particolarmente grave degli obblighi di politica finanziaria definiti nel PSC, essa adotta il proprio parere entro due settimane dalla trasmissione del progetto di documento programmatico di bilancio. Nel parere la Commissione chiede che sia presentato un progetto riveduto di documento programmatico quanto prima e comunque entro tre settimane dalla data del suo parere. La richiesta della Commissione dev'essere motivata e resa pubblica.

In presenza di un progetto riveduto di documento programmatico di bilancio presentato a norma del primo comma del presente paragrafo si applica l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

La Commissione adotta un nuovo parere sul progetto riveduto di documento programmatico di bilancio quanto prima e comunque entro tre settimane dalla presentazione di tale documento.

3. Il parere della Commissione è reso pubblico ed è presentato all'Eurogruppo. In seguito, su richiesta del parlamento dello Stato membro interessato o del Parlamento europeo, la Commissione presenta il proprio parere al parlamento che ne fa richiesta.

4. La Commissione procede a una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro, sulla base delle prospettive di bilancio nazionali e delle relative interazioni in tutta la zona, fondate sulle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione.

La valutazione globale comprende analisi di sensibilità atte a indicare i rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche in caso di andamento finanziario, economico o di bilancio negativo. Essa delinea inoltre, ove appropriato, misure per rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio a livello della zona euro.

La valutazione globale è resa pubblica e tenuta in considerazione nelle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione.

La metodologia (compresi i modelli) e le ipotesi delle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione per ciascuno Stato membro, anche per quanto concerne l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica, sono allegate alla valutazione globale.

5. L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i progetti di documenti programmatici di bilancio nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4. I risultati di tali esami da parte dell'Eurogruppo sono resi pubblici, ove appropriato.

Articolo 8

Presentazione di relazioni sull'emissione di debito

1. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione e all'Eurogruppo in merito ai rispettivi piani di emissione di debito nazionale, in modo preventivo e tempestivo.

2. La forma e il contenuto armonizzati delle relazioni di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

CAPO V

CORREZIONE DEL DISAVANZO ECCESSIVO

Articolo 9

Programmi di partenariato economico

1. Qualora il Consiglio stabilisca, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione e al Consiglio un programma di partenariato economico che indichi gli interventi e le riforme strutturali necessari per garantire una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo e che sviluppi il programma nazionale di riforma nonché il programma di stabilità, tenendo pienamente conto delle raccomandazioni del Consiglio relative all'attuazione degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali dello Stato membro interessato.

2. Il programma di partenariato economico identifica e seleziona un certo numero di priorità specifiche intese a promuovere la competitività e la crescita sostenibile a lungo termine nonché a porre rimedio alle debolezze strutturali dello Stato membro interessato. Dette priorità sono coerenti con la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Se del caso, si identificano potenziali risorse finanziarie, incluse le linee di credito della Banca europea per gli investimenti e altri strumenti finanziari pertinenti.

3. Il programma di partenariato economico è presentato contemporaneamente alla relazione prevista all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta un parere sul programma di partenariato economico.

5. Un piano d'azione correttivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 può essere modificato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento, per sostituire il programma di partenariato economico previsto dal presente articolo. Nel caso in cui un siffatto piano d'azione correttivo sia presentato dopo l'adozione di un programma di partenariato economico, le misure di cui al programma di partenariato economico possono, ove opportuno, essere incluse nel piano d'azione correttivo.

6. L'attuazione del programma e i documenti programmatici di bilancio annuali in linea con lo stesso sono sottoposti al monitoraggio del Consiglio e della Commissione.

Articolo 10

Obblighi di informazione per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi

1. Quando il Consiglio stabilisce, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, lo Stato membro interessato, su richiesta della Commissione, è soggetto a obblighi di informazione conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. Lo Stato membro procede a una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. La valutazione contempla anche i rischi finanziari associati alle passività potenziali di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/85/UE, che possono avere effetti rilevanti sui bilanci pubblici, nella misura in cui le stesse possano contribuire all'esistenza di un disavanzo eccessivo. I risultati di tale valutazione sono inseriti nella relazione sul seguito effettivo dato per correggere il disavanzo eccessivo che viene trasmessa conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, o all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

3. Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto sul bilancio delle misure discrezionali adottate sul fronte delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per precisare i contenuti della relazione periodica di cui al presente paragrafo.

4. Se lo Stato membro interessato è destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, la relazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo è trasmessa per la prima volta sei mesi dopo la relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni sei mesi.

5. Se lo Stato membro interessato è il destinatario di una decisione di intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la relazione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo contiene anche informazioni sul seguito dato alle intimazioni specifiche del Consiglio. Essa è trasmessa per la prima volta tre mesi dopo la relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni tre mesi.

6. Su richiesta ed entro il termine fissato dalla Commissione, uno Stato membro soggetto alla procedura per i disavanzi eccessivi:

- a) effettua, in coordinamento con i più importanti istituti nazionali di controllo, un controllo complessivo e indipendente dei conti pubblici di tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, inteso a valutare l'affidabilità, la completezza e l'esattezza di tali conti pubblici ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presenta una relazione sui risultati di tale controllo;
- b) fornisce le informazioni supplementari disponibili ai fini del monitoraggio dei progressi realizzati nella correzione del disavanzo eccessivo.

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati statistici riferiti dallo Stato membro interessato a norma della lettera a) conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁾.

Articolo 11

Stati membri che rischiano di non rispettare gli obblighi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi

1. Nel valutare l'esistenza di eventuali rischi per l'osservanza del termine per correggere il disavanzo eccessivo disposto con

una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o con una decisione di intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione basa la sua valutazione, inter alia, sulle relazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. Se sussiste un rischio di non osservanza del termine per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché attui pienamente le misure previste nella raccomandazione o nella decisione di intimazione di cui al paragrafo 1, adotti altre misure, o entrambe le cose, in tempo utile per rispettare il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e la presenta al comitato economico e finanziario. Su richiesta del parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione presenta la raccomandazione a detto parlamento.

3. Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla stessa Commissione sulle misure adottate in seguito alla citata raccomandazione, unitamente alle relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto sul bilancio di tutte le misure discrezionali adottate, gli obiettivi in termini di spese ed entrate pubbliche, informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi e informazioni sugli altri provvedimenti intrapresi in seguito alla raccomandazione della Commissione. La relazione è resa pubblica ed è presentata al comitato economico e finanziario.

4. In base alla relazione di cui al paragrafo 3, la Commissione valuta se lo Stato membro ha ottemperato alla raccomandazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 12

Impatto sulla procedura per i disavanzi eccessivi

1. La misura in cui lo Stato membro in questione ha tenuto conto del parere della Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è presa in considerazione:

- a) dalla Commissione, in sede di elaborazione di una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e di raccomandazione dell'imposizione di un deposito non fruttifero conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1173/2011;
- b) dal Consiglio, al momento di decidere se esiste un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE.

⁽¹⁾ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

2. Il monitoraggio di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento è parte integrante del monitoraggio periodico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 del seguito effettivo dato dallo Stato membro interessato alle raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o delle decisioni di intimazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE per correggere il disavanzo eccessivo.

3. Nel valutare se è stato dato un seguito effettivo alle raccomandazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o alle decisioni di intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione tiene conto della valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento e raccomanda al Consiglio, se opportuno, di prendere decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, tenendo debitamente conto dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97.

Articolo 13

Coerenza con il regolamento (UE) n. 472/2013 ⁽¹⁾

Gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico non sono soggetti agli articoli da 6 a 12 del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da 30 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o

dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Dialogo economico

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare, ove opportuno, i presidenti del Consiglio, della Commissione e del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere:

a) il contenuto del progetto di documento programmatico di bilancio specificato in un quadro armonizzato istituito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5;

b) i risultati della discussione dell'Eurogruppo sui pareri della Commissione resi conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, nella misura in cui sono stati resi pubblici;

c) la valutazione globale della situazione e delle prospettive di bilancio nell'intera zona euro effettuata dalla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 4;

d) gli atti del Consiglio di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

2. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro destinatario di una raccomandazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, o di atti del Consiglio di cui al paragrafo 1, lettera d), la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

3. Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel Semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico condotto a norma del presente articolo.

Articolo 16

Riesame e relazioni sull'applicazione del presente regolamento

1. Entro il 14 dicembre 2014 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione rende pubblica tale relazione.

Le relazioni di cui al primo comma valutano tra l'altro:

- a) l'efficacia del presente regolamento;
- b) i progressi ottenuti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE;
- c) il contributo del presente regolamento al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
L. CREIGHTON

2. Entro il 31 luglio 2013 la Commissione riferisce in merito alle possibilità offerte dal quadro di bilancio dell'Unione esistenti per equilibrare la necessità di investimenti pubblici produttivi con gli obiettivi della disciplina di bilancio nel braccio preventivo del PSC, nel pieno rispetto di quest'ultimo.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri che sono già soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si conformano alle disposizioni in materia di relazioni periodiche di cui all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, entro il 31 ottobre 2013.

2. L'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 2, si applicano agli Stati membri che sono già soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente se il Consiglio formula una raccomandazione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o adotta una decisione di intimazione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, dopo il 30 maggio 2013.

In tali casi, il programma di partenariato economico è presentato contemporaneamente alla relazione presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, o all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

3. Gli Stati membri si conformano all'articolo 5 entro il 31 ottobre 2013.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

